

ID. 1526716

Pratica: 2021/05 01/000018

Lugo, 03/06/2025

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 684

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE ALLA FASE DECISIONALE DEL PROCEDIMENTO NEL RICORSO PER CASSAZIONE SEZ. LAVORO ISCRITTO AL N. 22923 R.G. PROPOSTO DA UN EX DIPENDENTE DELLA CITTA' DI FINALE EMILIA CONTRO CITTA' DI FINALE EMILIA E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA AVVERSO SENTENZA N. 442/2024 DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA R.G.L. N. 341/2023. IMPEGNO DI SPESA - CIG B70C2497F0 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso che:

- con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

Viste:

- la convenzione stipulata in data 15/11/2017 (Delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017) con la quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (*d'ora in poi definita Unione*) ha deliberato il rinnovo della convenzione tra Unione, Anci Emilia Romagna e altri enti, per l'Ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente, per la gestione delle seguenti funzioni: 1) Disciplinare e Contenzioso del lavoro; 2) Consulenze in materie complesse di personale e Relazioni sindacali; 3) Servizio Ispettivo;

- la delibera del Consiglio Comunale di Finale Emilia n. 196 del 20/12/2017 di adesione all'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro;

- la convenzione stipulata in data 21/12/2017 tra l'Unione e il Comune di Finale Emilia "Rinnovo della convenzione fra l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ANCI Emilia Romagna, il Comune di Finale Emilia e altri enti, per la costituzione dell'Ufficio Associato Interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente" - acquisita al protocollo

dell'Unione n. 73803 del 21/12/2017;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- delibera di Consiglio n.73 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027";
- delibera di Consiglio n. 74 del 18/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027 e relativi allegati (D.Lgs n. 118/2011 - D.Lgs n. 126/2014)";
- delibera di Giunta n. 191 del 19/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025/2027 (ART. 169 D LGS n. 267/2000 e contestuale variazione.
- delibera di Giunta n. 13 del 30/01/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027;
- delibera di Giunta n. 31 del 13/03/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi e variazione del Bilancio 2025/2027 in funzione delle reimputazioni di alcuni impegni tramite il fondo pluriennale vincolato, in attuazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Art. 3 - comma 4 - D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i);
- delibera di Consiglio n. 15 del 30/04/2025, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto "Approvazione del Rendiconto della Gestione relativa all'esercizio finanziario 2024 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. N. 267/2000);

Considerato che è in corso dal 2021 una complessa vertenza giudiziaria la cui dinamica è riassunta nelle premesse della delibera n. 179 del 05/12/2024 dell'Unione ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione in giudizio nel ricorso per cassazione sezione Lavoro proposto da un ex dipendente della Citta' di Finale Emilia contro Citta' Di Finale Emilia e Unione dei Comuni della Bassa Romagna avverso Sentenza N. 442/2024 della Corte d'Appello di Bologna, Sez. Lavoro, resa nel giudizio R.G.L. N. 341/2023", cui si rimanda con richiamo integrale della vicenda;

Preso atto che:

- con la sentenza n. 442/2024 del 12/07/2024 della Corte d'Appello di Bologna Sezione Lavoro, resa nel giudizio R.G.L. n. 341/2024 la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, n. 160/2023 R.S. del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, confermando la sanzione disciplinare nei confronti del Sig. Alberti Francesco (ex dipendente del Comune di Finale Emilia);
- allo scadere dei 60 giorni dalla notifica della sentenza sopra indicata ovvero il 04/11/2024, l'ex dipendente del Comune di Finale Emilia ha proceduto con la presentazione di ricorso avanti la Corte di Cassazione, sezione lavoro, chiedendo alla Suprema Corte di Cassazione *di voler cassare la sentenza n. 442/2024 del 12/7/2024 della Corte d'Appello di Bologna, pubblicata in data 12/7/2024, notificata in data 13/9/2024, con ogni conseguente provvedimento, anche in ordine alle spese di tutti i precedenti gradi di giudizio;*

Richiamata la nota prot. n. 89605 del 21/12/2021 con la quale l'Unione ha comunicato a tutti gli Enti aderenti alla convenzione stipulata in data 15/11/2017 - Delibera di Consiglio n. 56 del 15/11/2017 in premessa citata il recesso della convenzione con decorrenza 01/01/2023;

Dato atto che, nonostante la scadenza della convenzione, essendo tale causa originata in un momento antecedente (**anno 2021**) quest'ultima dispiega ancora i suoi effetti essendo la causa instaurata nei confronti dell'Unione e del Comune di Finale Emilia pertanto i soggetti che partecipano al processo sono i medesimi sin dal primo grado;

Preso atto che:

- con delibera n. 198 del 03/12/2024 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, **la Giunta del Comune di Finale Emilia** ha autorizzato alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento, ha demandato all'Unione l'avvio della procedura di individuazione del legale esterno da incaricare per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva e nella medesima delibera ha finalizzato risorse sul proprio Bilancio per rimborsare le spese legali all'Unione a conclusione del procedimento in applicazione dell'art. 2 paragrafo 6 della convenzione approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 56/2017 in premessa citata, così come avvenuto nei precedenti gradi di giudizio;

- con delibera n. 179 del 05/12/2024, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, **la Giunta dell'Unione** ha stabilito di resistere nel ricorso per Cassazione di cui all'oggetto, ha autorizzato la costituzione in giudizio e ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno esperto nella materia oggetto del ricorso - abilitato alla difesa davanti alla Corte di Cassazione, per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione e del Comune di Finale Emilia dinanzi alla Corte di Cassazione;

- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di Previsione 2024/2026 - Annualità 2024 dell'Unione, per la spesa presunta di € 6.000,00 e si è dato atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione recuperando tali costi in misura pari al 100% dal Comune di Finale Emilia per le motivazioni sopra esposte;

- con determinazione n. 803 del 11/12/2024 ad oggetto "Ricorso in Cassazione sez. lavoro avverso sentenza n. 442/2024 della Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro - R.G.L. N. 341/2023. Impegno di spesa." **il Comune di Finale Emilia** ha impegnato a favore dell'Unione la spesa presunta di € 6.000,00 per oneri di costituzione e resistenza in giudizio con imputazione al capitolo n. 1235/195 del Bilancio 2024/2026, esercizio 2024 che presenta la necessaria disponibilità;

- con determinazione n. 1659 del 12/12/2024 la Responsabile del Servizio Legale dell'Unione procedeva ad affidare al **Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI**, con sede in Faenza (RA) Via Mengolina n. 18 - C.F./P.IVA 02747240394, l'attività difensiva dell'Unione e del Comune di Finale Emilia nel ricorso per Cassazione - Sez. Lavoro di cui all'oggetto conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge e si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2024/2569/1 ammontante a complessivi € 5.836,48;

- si è provveduto alla liquidazione della parcella nr. 23 del 21/01/2025 emessa dal Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI a titolo di acconto e fondo spese per l'importo di € 2.918,24 con mandato di pagamento n. 678 del 24/01/2025;

- in data 12/02/2025 il Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI di Faenza ha trasmesso il decreto di fissazione udienza ricevuto tramite pec dalla Cancelleria della Corte di Cassazione che ha fissato l'adunanza in Camera di Consiglio il giorno 15/04/2025 presso l'aula udienza per la decisione nel procedimento n. 22923/2024 Reg. Gen.;

- con la determina n. 225 del 05/03/2025 ad oggetto "Riconoscimento dei residui attivi e passivi al 31/12/2024 di competenza dell'Area Segretario Generale (Servizio Legale- Settore per la Prevenzione e risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro)" (di cui alla delibera di Giunta n. 31/2025 in premessa citata) si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa n. 2025/871/1 ammontante a complessivi € 2.918,24 a favore del Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI di Faenza per l'attività difensiva al Bilancio 2025/2027 annualità 2025 dell'Unione;

- con Ordinanza n.r.g. 12530/2025 pubblicata il 12/05/2025 (notificata dalla Cancelleria della Corte di Cassazione tramite pec allo Studio Legale Zoli & Associati di Faenza, acquisita dall'Unione al prot. 41484 in

pari data), la Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro, sul ricorso iscritto al n. 22923/2024 R.G. proposto da Alberti Francesco contro Comune di Finale Emilia e Unione dei Comuni della Bassa Romagna, "*dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità*";

Atteso che nella determinazione n. 1659/2024 sopra richiamata è stata riportata in parte narrativa la frase specificata nel preventivo dal Prof. Avv. Carlo Zoli, ovvero: "*Al momento il presente preventivo, pur formulato contemplando anche il compenso per la fase decisionale, viene limitato alle sole fasi di studio e introduttiva, sulla scorta della eventuale pronuncia di inammissibilità del gravame da parte della Corte. Qualora il giudizio prosegua invece con la sua trattazione, l'incarico verrà esteso anche alla fase decisionale*" ;

Dato atto che il Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI con nota pro forma del 13 maggio 2025 che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha richiesto il saldo dell'attività di assistenza legale prestata nella causa in questione promossa da Alberti Francesco predisposta come di seguito rappresentata:

Nota pro forma del 13 maggio 2025

Fase di studio della controversia

(apertura posizione della pratica in studio, esame e studio del ricorso avversario e dei relativi allegati, esame e studio delle sottese questioni giuridiche, individuazione linea difensiva)

€ 2.000,00

Fase introduttiva del giudizio

(esame sentenza Corte d'Appello di Bologna, predisposizione e redazione controricorso in Cassazione, mandato e autentica di firma, formazione del fascicolo, posizione della pratica in studio, ulteriori consultazioni con il cliente, esame decreto fissazione udienza di discussione)

€ 2.000,00

Fase decisionale

(discussione in camera di consiglio, esame della sentenza)

€ 1.500,00

Totale € 5.500,00

Rimborso forfettario 15% ai sensi del D.M. 55/2014 € 825,00

Totale € 6.325,00

Detratta fattura di acconto n. 23 del 21.01.2025 € -2.300,00

Totale imponibile € 4.025,00

C.p.a. 4% € 161,00

Iva 22% € 920,92

Totale € 5.106,92

R.A. 20% € -805,00

Totale complessivo € 4.301,92

Preso atto che con mandato di pagamento n. 5971 del 22/05/2025 si è provveduto alla liquidazione della parcella nr. 165 del 15/05/2025 emessa dal Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI per l'importo di € 2.918,24 a saldo dell'attività di assistenza legale per la fase di studio della controversia e per la fase introduttiva del giudizio nella causa di cui all'oggetto, giusta determinazione n. 1659/2024 su indicata;

Dato atto che per quanto sopra esposto si rende necessario integrare le spese legali richieste dal Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI con nota pro forma del 13/05/2025 relative alla fase decisionale del procedimento, considerato che il giudizio è proseguito con la trattazione e l'incarico si è esteso anche alla fase decisionale (*discussione in Camera di Consiglio, esame della sentenza*);

Ritenuti sussistenti nel caso di specie sopra descritto i presupposti per corrispondere il rimborso delle spese legali per l'incarico al Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI nel ricorso per Cassazione iscritto al n. 22923/2024 R.G. proposto da Alberti Francesco contro Comune di Finale Emilia e Unione, pari ad € **2.188,68** da impegnare nel Bilancio di Previsione 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione;

Preso atto che il CAPITOLO 3010UE (Trasferimenti correnti segreteria generale, personale e organizzazione) ART. 3312 (Altre spese legali) - CDR 013 (Resp. Servizio Disciplinare) - CDG 035 (Disciplinare e Contenzioso) del Bilancio di Previsione 2025-2027 – Annualità 2025 dell'Unione, in gestione al Responsabile del Servizio Disciplinare, al momento presenta sufficiente disponibilità per poter provvedere all'impegno di spesa derivante dal presente atto;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore del Prof. Avv. Carlo Zoli - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI di Faenza con sede in Faenza (RA) Via Mengolina n. 18 - C.F./P.IVA 02747240394 per le motivazioni descritte in narrativa per un importo pari ad € 2.188,68 al Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 dell'Unione (comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%), così articolato:

Fase decisionale (<i>discussione in Camera di Consiglio, esame della sentenza</i>)	€	1.500,00
Spese Generali 15%	€	225,00
CPA 4%	€	69,00
IVA 22%	€	394,68
Totale	€	2.188,68

Vista la determinazione n. 244 del 30/05/2025 del Comune di Finale Emilia firmata dalla Responsabile del Servizio Legale Dott.ssa Tiziana Forni con la quale è stato disposto di liquidare e pagare la somma complessiva di € 5.836,48 a favore dell'Unione (Mandato n. 2813 del 03/06/2025 emesso dal Comune di Finale Emilia);

Acquisito il CIG B70C2497F0 riportato in oggetto, nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2025**);

- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 179, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il Decreto della Presidente n. 10 del 12/05/2025 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture organizzative dell'Unione;

Visti gli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla L. n. 190/2012 sull'inesistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art. 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/1990, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa, a rimborsare le spese legali a favore del **Prof. Avv. Carlo Zoli** del Foro di Ravenna, Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI con sede a Faenza (RA) in Via Mengolina n. 18 C.F. / P. IVA 02747240394, per incarico di patrocinio legale nel giudizio di Cassazione promosso da ex dipendente del Comune di Finale Emilia Sig. Alberti Francesco contro il Comune di Finale Emilia e l'Unione volto a chiedere alla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza n. 442/2024 della Corte d'Appello di Bologna, sez. lavoro R.G. 341/2023, pubblicata in data 12/07/2024 come descritto in parte narrativa;

- di prendere atto della nota pro forma del 13/05/2025 del **Prof. Avv. Carlo Zoli** del Foro di Ravenna, Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI di Faenza con la quale richiede il saldo dell'attività di assistenza legale prestata nella causa in questione comprensiva anche della fase decisionale del procedimento, considerato che il giudizio in Cassazione è proseguito con la trattazione e l'incarico si è esteso anche alla fase decisionale (*discussione in camera di consiglio, esame della sentenza*) per un compenso di € **2.188,68** (comprensivo di onorari, spese generali 15%, CPA 4% e IVA 22%);

- di dare atto che l'Unione si farà carico direttamente dei costi derivanti dal rimborso delle spese legali in questione, recuperando tali costi in misura pari al 100% direttamente dal Comune di Finale Emilia e che a tal fine il Comune di Finale Emilia finalizzerà risorse sul proprio bilancio a favore dell'Unione, a conclusione del procedimento in applicazione dell'art. 2 paragrafo 6 della convenzione approvata con Delibera di Consiglio Unione n. 56/2017 in premessa citata, così come avvenuto nei precedenti gradi di giudizio;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € **2.188,68** (comprensiva di onorari € 1.500,00, spese generali 15% € 225,00, CPA 4% € 69,00, IVA 22% € 394,68) al Bilancio 2025/2027 - Annualità 2025 dell'Unione, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NEL RICORSO PER CASSAZIONE ISCRITTO AL N. 22923/2024 R.G. PROPOSTO DA UN EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA - CIG:B70C2497F0	STUDIO LEGALE ZOLI E ASSOCIATI,0274724 0394 ,VIA MENGOLINA N.18,48018,FAENZA ,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT3510854223700000 000733320	2025/1520/ 1	€ 2.188,68	

- di provvedere ad assumere l'accertamento di entrata dell'importo di € 2.188,68 sul Bilancio 2025/2027 – Annualità 2025 dell'Unione, derivante dal rimborso all'Unione delle spese legali da parte del Comune di Finale Emilia, come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE ACCERTAMENTO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
ACC	Tit:2- Tip:0101- Categ:0002	RIMBORSO SPESE LEGALI PER LA COSTITUZIONE IN	COMUNE DI FINALE EMILIA,00226970	2025/554/1	€ 2.188,68	

ContiF:E.2.01. 01.02.003 / Cap:0035UE - Art:2514 - Cdr:CDR013 - Cdg:035	GIUDIZIO NEL RICORSO PER CASSAZIONE ISCRITTO AL N. 22923/2024 R.G. PROPOSTO DA UN EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI FINALE EMILIA	366 ,VIA MONTE GRAPPA, 6,41034,FINALE EMILIA,MO,REG OLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO), IBAN: IT			
--	--	--	--	--	--

- di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art 184 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 24 del Regolamento di Contabilità;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non* è per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;
- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli Enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di Contabilità;

di dare atto, che la presente determina:

- viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce all'interno del programma di protocollazione informatica "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- viene pubblicata all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto vistato dal Servizio Finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;
- viene pubblicata nel sito dell'Unione "Sezione Amministrazione Trasparente" in analogia all'art. 28 del D.Lgs. 36/2023;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: *PROF. AVV. CARLO ZOLI - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI* di Faenza
- *Codice Fiscale C.F. / P. IVA 02747240394*
- oggetto incarico: *incarico di patrocinio legale*
- tipo di rapporto: *prestazione occasionale*
- importo compenso: *€ 2.188,68*
- data inizio e fine incarico: *data della presente determinazione*

- di trasmettere copia del presente atto:

- al Comune di Finale Emilia - Servizio Segreteria e Legale;
- al professionista incaricato Prof. Avv. Carlo Zoli del Foro di Ravenna - Studio Legale ZOLI & ASSOCIATI di Faenza.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Fabiola Gironella